



COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO

PROVINCIA DI CUNEO

**DETERMINA AREA TECNICA
N. 66 DEL 04/03/2021 REG. GEN.
N. 24 DEL 22/02/2021**

**OGGETTO: FORNITURA LAPIDI IN MARMO BIANCO DI CARRARA -
AGGIUDICAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- l'Amministrazione Comunale ha deciso di effettuare un intervento di manutenzione presso il cimitero comunale finalizzato alla sistemazioni delle lapidi dei loculi

- le lapidi di chiusura dei loculi cimiteriali necessitano di una urgente manutenzione consistente nella sostituzione delle chiavarde interne ed esterne, nella rifilatura e bisellatura sui 4 lati delle lapidi esistenti con scritte ed eventuale sostituzione;

RITENUTO necessario dare avvio alla procedura di affidamento della fornitura delle lapidi e delle borchie;

DATO ATTO l'importo complessivo contrattuale della fornitura sopra specificata è inferiore a 150.000,00 Euro e che, pertanto, è possibile procedere all'affidamento dello stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dal D.L. n. 76/2020 convertito nella L. n. 120/2020, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta in quanto le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di:

- non appesantire le procedure in considerazione del limitato importo della spesa;
- perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa, oltre che di semplificazione del procedimento amministrativo;
- coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016;

VISTO l'art. 1, comma 130, della legge n. 145 del 31.12.2018, che ha stabilito che per l'acquisto di beni e servizi di importo inferiore ad € 5.000,00, è ammesso l'affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;

CONSIDERATO che è stata contattata la ditta GIULIANO Emilio & Figli S.n.c. con sede in Manta - S.S. Laghi di Avigliana n. 165, la quale ha presentato in data 26/01/2021 prot. n. 703 il seguente preventivo:

- | | |
|--|-------------------------|
| - n. 2 ossari 40 x 40 con fori | € 20,00 + I.V.A. caduno |
| - n. 10 borchie con accessorio fermalapide | € 10,80 + I.V.A. caduno |
| - n. 1 lapide 59 x 59 x 2 | € 38,00 + I.V.A. |
| - n. 15 ossari 40 x 40 x 2 con fori | € 21,60 + I.V.A. caduno |
| - n. 60 borchie in bronzo con perni legno | € 8,66 + I.V.A. caduno |

per un totale di € 1.030,00 + I.V.A. e complessivi € 2.286,60;

RITENUTO che tale importo risulta pienamente rispondente agli obiettivi dell'Ente, in considerazione non soltanto del rapporto tra l'importo richiesto e la fornitura da eseguire, ma anche alla luce della capacità del risultato offerto dall'operatore economico, nonché dei tempi garantiti dallo stesso;

DATO ATTO che è stata acquisita l'attestazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dalla procedura online Prot. INPS_23235895 con scadenza validità il 23/02/2020 dal quale risulta che la ditta GIULIANO Emilio & Figli S.n.c. con sede in Manta - S.S. Laghi di Avigliana n. 165 è in regola con il versamento dei contributi e dei premi accessori;

VISTO CHE:

- l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e l'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 stabiliscono che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici adottino apposita determina a contrarre, nella quale individuano:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

- l'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., così come modificato dal D.L. n. 76/2020 convertito nella L. n. 120/2020, disciplina le modalità di affidamento delle forniture di beni e servizi in economia stabilendo:

"... le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore ad € 150.000,00 mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta";

- l'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che recita *"il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della Stazione Appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata"*;

- l'art. 7 comma 2 del D.L. n. 52/12 convertito con Legge n. 94/12 dispone che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 165/2011 sono tenute a fare ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione o ad altri mercati elettronici previsti dall'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per l'acquisto di prodotti e/o servizi sotto soglia comunitaria attraverso le modalità dell'ordine diretto di acquisto (O.d.A.), trattativa diretta o della richiesta di offerta (R.d.O.);

- l'art. 13 del D.L. n. 52/12 convertito con Legge n. 94/12 elimina i diritti di rogito per i contratti stipulati dagli Enti Locali relativi agli acquisti di beni e servizi, mediante strumenti informatici;

DATO ATTO che non sussistono relazioni di parentela e conflitto di interesse tra il titolare e i soggetti aventi compiti di responsabilità nel procedimento, ai sensi dell'art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012;

CONSIDERATO CHE:

per il presente procedimento, si è proceduto, a norma delle vigenti leggi, alla generazione del **C.I.G. Z2230BE33B**;

in relazione all'intervento di cui trattasi la contribuzione a favore dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture di cui in precedenza non è dovuta, in quanto trattasi di contratto di importo inferiore ad € 40.000,00;

VISTO:

il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici;

il D.P.R. 207/10 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nella parte ancora in vigore;

il D. Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico delle Legge sull'Ordinamento degli Enti Locali;

il vigente regolamento di contabilità in materia di impegno di spesa;

il decreto n. 15 del 14/10/2020 che individua l'arch. Giuseppe Moi quale Responsabile del Servizio Tecnico;

il Bilancio di previsione 2021 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 28/12/2020;

il P.E.G. 2021 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 04/02/2021;

l'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009 e vista la deliberazione della G.C. n. 30 del 16/03/2010 che stabiliscono le misure organizzative idonee a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute a terzi per somministrazione, forniture ed appalti;

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del servizio rilascia il visto di compatibilità monetaria del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio;

ATTESTATA la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa mediante apposito parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come introdotto dall'art. 3 co. 5 del D.L. 10.10.2012 n. 174;

DETERMINA

- 1) **DI DARE ATTO** che la presente costituisce determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e l'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, nella quale si individuano:
 - a) il fine: con l'aggiudicazione della fornitura in esame ed il conseguente contratto s'intende procedere all'acquisto di lapidi in marmo bianca di Carrara e borchie come sopra descritte;
 - b) l'oggetto: il contratto avrà per oggetto l'affidamento della fornitura di cui al precedente punto a) e sarà stipulato a corpo;
 - c) la forma: sarà stipulato ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - d) la modalità di scelta del contraente: la procedura di aggiudicazione dei lavori e la scelta del contraente è stata fatta ai sensi dell'art. 36 D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., così come modificato dal D.L. n. 76/2020 convertito nella L. n. 120/2020, che prevede che per lavori servizi e forniture di importo inferiore ad € 150.000,00 è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
- 2) **DI AFFIDARE** alla ditta GIULIANO Emilio & Figli S.n.c. con sede in Manta - S.S. Laghi di Avigliana n. 165 la fornitura di lapidi in marmo bianca di Carrara e borchie come sopra descritte.
- 3) **DI IMPEGNARE**, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme:

Esercizio	2021	
€ 2.286,60	Cap. 4210/21	
Missione	12	
Programma	9	
Titolo	I	
Macro	103	
Piano finanziario	U. 1.03.02.09.008	
Creditore	GIULIANO Emilio & Figli S.n.c.	
	CIG Z2230BE33B	CUP
Esigibilità	31/12/21	

- 4) **DI ACCERTARE**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio.
- 5) **DI ATTRIBUIRE** alla presente determinazione valore contrattuale e di stabilire le seguenti clausole:
- termine di esecuzione della fornitura 40 giorni dalla trasmissione della presente;
 - pagamento ad esecuzioni avvenute;
 - misura delle penali in caso di mancato adempimento nel termine di cui sopra: 1 per mille per ogni giorno di ritardo ;
 - l'affidamento non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Sono fatte salve le disposizioni dell'art 106 del medesimo D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - l'appaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto, si obbliga alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 come modificato dalla L. 17.12.2010 n. 217 e in caso di inosservanza il contratto verrà risolto secondo quanto previsto al comma 9 bis dello stesso art. 3;
 - di essere a conoscenza che ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30/03/2001 n. 165" e del Codice di comportamento del Comune, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 65/2014, il concessionario/appaltatore/lavoratore/collaboratore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopraccitati codici, per quanto compatibili, codici che pur non venendo materialmente allegati al presente affidamento s'intendono noti essendo pubblicati sul sito web del Comune;
 - l'appaltatore dichiara, ai sensi dell'art. 53 - comma 16 ter - del decreto legislativo 30/03/2001, n. 165 e s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del committente che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del committente stesso, nei confronti dell'appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, Si specifica che l'ambito di applicazione della predetta norma ricomprende, oltre che i soggetti di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 4 e 50 della legge 06/11/2012, n. 190", anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto del committente, hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva, così come previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) con Orientamento n. 24 del 21/10/2015. L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza che in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo dovrà restituire i compensi eventualmente percepiti e non potrà contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni;
 - obbligo per l'appaltatore di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penali.
- 6) **DI DISPORRE** che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 9 del D. Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.
- 7) Di dare atto che data del presente provvedimento è da intendersi quella dell'avvenuta sottoscrizione in formato digitale risultante dalle proprietà del file o da altro metadato del documento.

Costigliole Saluzzo, li 04 marzo 2021

**Il Responsabile del Servizio
MOI arch. Giuseppe ***

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa